

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

DETERMINAZIONE

ATTO N. 534 DEL 5/12/2019

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - PERIODO 2020/2021 - CIG ZE52B02A94

IL DIRETTORE

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016;

Considerata la necessità da parte dell'Ente di affidare a Ditta specializzata il servizio di elaborazione paghe per il personale dipendente;

Ritenuto quindi opportuno indire gara per l'affidamento del servizio in parola, con pubblicazione sul sito istituzionale e con invio individuale della documentazione di gara a Ditte specializzate nel settore, in base all'elenco creato a seguito di apposito avviso di manifestazione di interesse e ad altre Ditte di cui si è a conoscenza;

Dato atto che per la presente procedura non risulta necessario il DUUVRI;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 è possibile:

1. l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
2. il ricorso a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, nel caso di indisponibilità degli strumenti telematici di negoziazione;
3. lo svolgimento di procedura ordinaria

STABILITO di seguire la procedura ordinaria, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici;

RITENUTO, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;

ATTESO che è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è riportato in oggetto;

SETTORE	Firma per Visto	PARERE (se di competenza)
AREA HANDICAP	<i>Swed</i>	
AREA SOCIALE	<i>Swed</i>	
FINANZIARIO	<i>Paolantonio</i>	
SEGRETERIA	<i>Paolantonio</i>	
PERSONALE	<i>Paolantonio</i>	

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53, comma 1°, della L. n. 142/90.
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5 bis, della L. 142/90, così come modificato dall'art. 6, comma 11, della L. 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Paolantonio

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Ufficiale del C.I.S.S. per quindici giorni consecutivi a partire dal _____ ai sensi art. 47 c. 1 L. 142/90.

(data)

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

La presente Determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 55, comma 9/bis, della L. n. 142/90, così come modificato dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO

Paolantonio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di n. fogli con n. pagine utilizzate

(data)


IL SEGRETARIO

DETERMINA

- 1) Di indire una procedura negoziata mediante pubblicazione sul sito istituzionale e lettera di invito a n. 6 Dite specializzate, come da elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe per il personale dipendente di questo Consorzio, approvando all'uopo la documentazione di gara, come allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B)
- 2) Di pubblicare il bando di che trattasi sul sito istituzionale
- 3) di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire ed il suo oggetto sono quelli di cui in premessa;
 - il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata;
 - le clause contrattuali sono quelle previste dal bando e relativi allegati, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- 4) Di riservare all'atto di aggiudicazione l'adozione degli impegni di spesa derivanti dal presente atto;
- 5) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
 - b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

IL DIRETTORE

(M. FERRARI)



Acc. A) d Det. n. 534 del 5/12/13

ELABORAZIONE PAGHE – ELENCO INVITATI

Inoltri separati alle seguenti Ditte e pubblicazione sul sito istituzionale

* ALMA SPA – VILLANOVA MONDOVI' (CN)

posta@alma-spa.legalmail.it

* STUDIO COMMERCIALE ALTIERI – BENEVENTO

info@studiocommercialealtieri.it

* ENTI SERVICE – SALUZZO (TO)

entiservice@legalmail.it

* DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - TRENTO

dedagroup.publicservices@legalmail.it

* CSI PIEMONTE – TORINO

protocollo@cert.csi.it

* INFORMA - CAMERI

commerciale@pec.informasrl.it

Alleg. B) - Det. n. 534 del 5/12/13

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE – periodo 2020/2021 – CIG :

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti documenti complementari:

1. Allegato 1: Modello di Istanza di ammissione alla gara
2. Allegato 2: Modello di offerta tecnica
3. Allegato 3: Modello di offerta economica
4. Allegato 4: Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (vigente Codice contratti)

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI (CISS-OSSOLA)

Via Mizzoccola 28 – 28845 Domodossola (VB); Tel. 0324/52598 interno 1; Mail: segreteria@ciss-ossola.it; PEC: ciss@pec.ciss-ossola.it; Fax : 0324/575770

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore del CISS-OSSOLA Mauro FERRARI

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata. Aggiudicazione con il **criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa**. Pagamento a seguito di emissione di **FATTURA ELETTRONICA** (modalità obbligatoria)

DURATA DELL'APPALTO

Anni 2020 e 2021. L'Ente appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario un rinnovo a pari condizioni per il biennio 2022/2023.

OGGETTO DELL'APPALTO

Elaborazione paghe e predisposizione di tutti i seguenti adempimenti connessi:

- Cedolino paga (attualmente solo dei dipendenti, ma in caso di necessità anche di figure assimilate)
 - Riepilogo mandati e reversali: tabulato personalizzato suddiviso per centro di costo
 - Elenco banche per accrediti
 - Elenco contributi
 - Elenco iscritti al sindacato
 - Riepilogo Irap mensile
 - Riepilogo add. Regionale e Comunale
 - Riepilogo voci stipendiali fisse
 - Riepilogo voci stipendiali variabili
 - Riepilogo voci non erogate per malattia (dl 112)
 - Riepilogo Irpef per tributo di imposta
 - File telematico F24 EP Telematico
 - Predisposizione del file "mandati e reversali" attraverso acquisizione dati dal programma di contabilità
 - Invio flusso Listapospa e UniEmens
 - CU e invio telematico
 - Modello 730/4: ricezione degli importi a debito/credito quale sostituto d'imposta
 - Modello 770 completo + invio telematico
 - Conto annuale – predisposizione delle tabelle 12, 13 e parte della 14
 - Calcolo autoliquidazione Inail + invio telematico
 - Schede annuali di riepilogo per singolo dipendente
 - Denuncia Irap + invio
 - Modulistica per detrazioni fiscali: precompilata con i carichi di famiglia
 - Risoluzione problematiche varie presso le sedi competenti (Agenzia delle Entrate, Inps)
- Per opportuna informazione si segnala che l'Ente ha attualmente n. 61 dipendenti

Si chiede inoltre assistenza ed aggiornamento giuridici, fiscali e previdenziali (sia telefonica sia tramite e-mail e, se del caso, tramite assistenza diretta presso la sede dell'Ente appaltante) in riferimento alle problematiche inerenti il settore.

L'Ente appaltante si riserva di richiedere un ampliamento del servizio, per prestazioni analoghe e correlate, nel limite del venti per cento di aumento rispetto all'importo di aggiudicazione.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nei casi previsti dalla legge l'Ente assegnerà un termine massimo di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nel caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, l'Azienda non ne chiede la regolarizzazione.

TERMINI E MODALITA' DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

A pena di esclusione i plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero, a mano direttamente al Protocollo (negli orari di apertura al pubblico: da lunedì' a giovedì' ore 9/11 e 14.30/16.30; venerdì' ore 9/11) presso la sede amministrativa del CISS-OSSOLA, **entro le ore 11:00 di mercoledì' 18 dicembre 2019.**

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

I concorrenti dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante i dati identificativi dell'offerente e l'indicazione: **"NON APRIRE - OFFERTA ELABORAZIONE PAGHE"**, contenente obbligatoriamente al suo interno **tre buste:**

BUSTA 1 recante intestazione del mittente e la dicitura: "domanda di ammissione" contenente:

* istanza di ammissione alla gara, da compilarsi utilizzando il modello "Allegato 1", come allegato al presente disciplinare, in carta libera, con dichiarazioni da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione, debitamente sottoscritte anche negli allegati stessi, corredati da copia leggibile di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;

BUSTA 2, a pena di esclusione **sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura**, recante **l'intestazione del mittente** e la dicitura **"offerta tecnica"** contenente:

* Dichiarazione dei servizi specifici in corso, da compilarsi utilizzando il modello "Allegato 2", come allegato al presente disciplinare

BUSTA 3, a pena di esclusione **sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura**, recante **l'intestazione del mittente** e la dicitura **"offerta economica"** contenente:

Offerta economica da compilarsi utilizzando il modello "Allegato 3", come allegato al presente disciplinare.

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e avverrà anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche del CISS Ossola.

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

A ogni concorrente verrà attribuito un punteggio (massimo 100 punti) secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

- offerta tecnica: 50 punti
- offerta economica: 50 punti

Valutazione dell'offerta tecnica (massimo punti 50).

—esperienze professionali in corso in qualità di attuale gestore del servizio di elaborazione paghe a favore di Enti Pubblici.

- p. 2 per ogni Ente Pubblico a favore del quale si opera alla data di presentazione dell'offerta.

Valutazione dell'offerta economica [massimo punti 50]:

All'offerta migliore verranno attribuiti p. 50.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:

$$PA = \text{punteggio massimo} \times \frac{R \text{ max}}{RA}$$

dove:

PA = punteggio da attribuire all'operatore economico A

RA = valore dell'offerta dell'operatore economico A

Rmax = valore dell'offerta più conveniente

In caso di parità si darà priorità all'offerta economica migliore.

In caso di ulteriore parità si procederà a pubblico sorteggio.

Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il CISS OSSOLA né al conferimento del servizio né alla stipulazione del contratto, ma vincoleranno i partecipanti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta presentata a riscontro del presente è valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte stesse.

NORME GENERALI

I documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Le comunicazioni con i concorrenti sono tenute a mezzo fax e attraverso la casella di posta elettronica dell'ente comunicata sul bando e le caselle indicate dai concorrenti nella documentazione di gara. Non sono ammesse offerte parziali, incomplete, condizionate o con riserva. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall'offerente se privo di legale rappresentanza o di procura. In caso di offerte uguali si procederà tramite sorteggio. In sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy), i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara sono oggetto di trattamento, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa. L'Ente appaltante si riserva di:

- non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se valida e congrua.

IL DIRETTORE/RUP
(Mauro FERRARI)



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e.mail: personale@ciss-ossola.it

Allegato 1

ISTANZA RELATIVA AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE

Il sottoscritto (Cognome e nome).....

Codice Fiscale..... Data di nascita.....

Luogo di nascita..... Cittadinanza

In nome e per conto della Ditta _____

con sede in _____ Via _____ n. _____

CHIEDE

di partecipare al bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

Codice Fiscale (Ditta).....

Partita IVA.....

Via..... N.....

Tel:..... Fax:..... Cell:.....

e-mail:

ATTESTA

che quanto sopra corrisponde a verità e

DICHIARA

1. l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. di consentire l'utilizzo dei dati personali ai sensi delle norme vigenti ai fini della valutazione della candidatura ed eventualmente dell'affidamento dell'incarico;
3. di aver preso visione e di accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando
4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

Luogo e Data _____

Firma _____

Si allega copia del documento d'identità



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e.mail: personale@ciss-ossola.it

Allegato 2

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto (Cognome e nome).....

Data di nascita.....

Luogo di nascita.....

DICHIARA

che la Ditta in nome e per conto della quale presenta la presente documentazione svolge alla data odierna servizio di elaborazione paghe a favore di n. _____ Enti Pubblici.

ATTESTA

che quanto sopra corrisponde a verità

Luogo e Data _____

Firma _____

Si allega copia del documento d’identità



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e.mail: personale@ciss-ossola.it

Allegato 3

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto (cognome e nome).....

PRESENTA LA SEGUENTE **OFFERTA ECONOMICA**

ONERE ANNUALE ONNICOMPRESIVO :

IN CIFRE: _____

IN LETTERE: _____

a tal fine DICHIARA

- che l'importo offerto è remunerativo ed onnicomprensivo;
- che con l'importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri e le spese connesse all'espletamento del servizio;
- che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

Luogo e Data _____

Firma _____

ALL.4

Art. 80 D. Lgs. 50/2016 e smi (Motivi di esclusione) 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; ((b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;)) c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione((.) 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza ((, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,)) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. ((L'esclusione di cui ai commi 1 e 2)) va disposta se la sentenza o il decreto ((ovvero la misura interdittiva)) sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ((ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri)) di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ((di cui al)) decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ((, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ((f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;))
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero ((non)) autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non

risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale ((e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna)).

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ART. 53 , COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.